

Natura giuridica e prerogative del “Comitato Pari Opportunità degli Avvocati”

Autori: Francesco Bianchini e Alessandro Scalia

In: Diritto amministrativo

Sommario:

Introduzione

1. Genesi dell'istituzione dei Comitati Pari Opportunità degli Avvocati
2. Interventi del Consiglio Nazionale Forense e dei Consigli degli Ordini
3. Caratteristiche peculiari e qualificanti del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati
 - 3.1. Caratteristiche del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati
 - 3.2. Denominazione come Comitato e differenze con la Commissione
 - 3.3. Comitato Pari Opportunità degli Avvocati ed Ordine circondariale
4. Possibili conclusioni *de iure condito*
 - 4.1. Natura giuridica del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati
 - 4.2. Funzioni e compiti del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati
5. Prospettive *de iure condendo*
 - 5.1. Comitato Pari Opportunità degli Avvocati, organo dell'Ordine circondariale
 - 5.2. Disciplina dell'autonomia finanziaria del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati
 - 5.3. Aggiornamento dello Statuto di attuazione dell'art.39 della Legge n.247/2012
 - 5.4. Valutazione di Impatto sulle Pari Opportunità nell'attività dei Consigli degli Ordini

Introduzione

Il presente lavoro contiene alcune riflessioni su problematiche emerse a seguito della riforma dell'Ordinamento Forense, che ha istituito e previsto, per la prima volta, la costituzione obbligatoria del Comitato Pari Opportunità elettivo (appreso anche “CPO”) presso ciascun Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (appreso anche “COA”).

Si tratta di difficoltà originate innanzitutto dalla carenza di regole dirette a fissare, in modo chiaro e completo, funzioni, competenze, ambito di operatività ed autonomia, posto che l'art. 25, comma 4, della legge n.247/2012 (appreso anche “Legge”) si limita a stabilire che «**Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine**».

Tale carenza di regolamentazione di fatto si traduce in un'evidente rigidità operativa dei CPO, dettata principalmente dalla necessità, in questa primissima fase della loro esistenza, di “scoprire” ed “esplorare” gli ambiti di competenza propri, avendo cura di proteggerne i confini e, al contempo, di non invadere campi di competenza altrui e, quindi, in ultima analisi, di individuare pure il giusto punto di equilibrio nei rapporti con i COA.

Si tenterà, quindi, di approfondire le questioni riguardanti la natura giuridica e le funzioni dei CPO, attraverso la disamina della laconica disciplina racchiusa nell'art.25, comma 4, della Legge e della scarsa regolamentazione di rango secondario riguardante alcuni dei CPO già eletti ed insediatisi.

1. Genesi dell'istituzione dei Comitati Pari Opportunità degli Avvocati

Nell'ambito dell'esperienza dell'avvocatura italiana, il primo COA che ha mostrato sensibilità verso il tema delle Pari Opportunità (di seguito P.O.) è stato quello di Bari che, nel 1998, in attuazione della legge n.125/1991, ha costituito, al suo interno, un CPO. A questa iniziativa è seguita, nel 2003, l'istituzione della Commissione di Studio per le Pari Opportunità presso il Consiglio Nazionale Forense (appreso anche “CNF”) e, nel 2006, la definizione del primo protocollo di intesa fra il CNF ed il Ministero delle Pari Opportunità e, successivamente, del protocollo nazionale. Con esso gli enti sottoscrittori si sono impegnati a definire un progetto comune “con l'obiettivo di rimuovere tutte le discriminazioni, al fine di realizzare le pari opportunità nell'attività

professionale, nonché promuovere e rafforzare l'occupazione femminile". A tal fine si suggeriva: a) di procedere alla rilevazione delle problematiche di pari opportunità nell'ambito dello svolgimento della professione forense; b) di promuovere di azioni positive volte a favorire le pari opportunità nell'accesso e nella professione forense; c) di promuovere una moderna politica di conciliazione famiglia-lavoro; d) nonché una più equa partecipazione femminile nelle cariche e negli organismi direttivi nazionali e locali del CNF, degli Ordini e in generale degli organismi dell'Avvocatura¹.

Sulla spinta di tale impulso sono sorte, nel 2008, la Rete dei CPO delle professioni legali, nel 2009 la Commissione Pari Opportunità presso la Cassa Forense e, a seguire, il CPO presso l'Organismo Unitario per l'Avvocatura (O.U.A.) ed il CPO presso l'Unione Nazionale delle Camere Penali. Ma, soprattutto, è in tale contesto storico che alcuni COA (tra i quali quelli di Cagliari e Milano), hanno spontaneamente istituito i loro CPO di natura elettiva, seguendo così l'esempio pionieristico di Bari. Altri, invece, hanno optato per dare continuità all'esperienza delle Commissioni Pari Opportunità costituite in seno allo stesso COA.

Il cresciuto interesse per il tema delle P.O. nel mondo dell'Avvocatura storico ha trovato un sua chiara estrinsecazione nelle parole spese dall'allora Presidente del CNF, Prof. Avv. Guido Alpa, in occasione della "Giornata europea delle Donne Avvocato", organizzata dal Consiglio nei giorni 16 e 17 giugno 2006. Nella sua relazione, infatti, il Presidente Alpa, dopo aver denunciato il grave ritardo accumulato nel passato a causa di una tardiva presa di coscienza da parte delle Istituzioni Forensi, ha orgogliosamente rivendicato questo «insieme di attività che coniuga, nel contempo, istanze di natura culturale, istanze di natura sociale, e, per quanto più propriamente si riferisce all'Avvocatura, istanze di natura professionale»².

Mancava solo che queste istanze trovassero un loro pieno e formale riconoscimento anche nell'ambito della massima Assise dell'Avvocatura. Ed è esattamente ciò che è accaduto nel corso del Congresso Nazionale Forense del 2008 a Bologna, con l'approvazione di una mozione che impegnava il CNF a promuovere interventi positivi per il superamento del *gap* - non solo reddituale, ma anche di rappresentanza - esistente tra Avvocati uomini ed Avvocati donne, ed ancor di più in occasione del Congresso di Genova del 2010, allorquando è stata approvata una mozione che ha invitato lo stesso CNF e tutti gli organismi istituzionali e rappresentativi dell'Avvocatura ad attivarsi, anche presso il Governo e il Parlamento, ad attuare concrete iniziative di ausilio delle donne avvocato e dei giovani professionisti.

L'onda lunga delle P.O. non si è esaurita, però, con la sottoscrizione del primo protocollo d'intesa del 2006, rinnovata nel 2009, e con la nascita dei primi organismi: nel 2011, infatti, è stato sottoscritto un nuovo Protocollo di intesa tra il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio ed il CNF che, da una parte ha rafforzato, i principi dei precedenti accordi, e, dall'altra, ha gettato le basi per la vera e propria svolta culturale cristallizzata nella Riforma dell'Ordinamento Professionale.

Il nuovo Protocollo del 2011, sottoscritto il 9 novembre 2011, oltre a ribadire la reciproca cooperazione nello sviluppo di progetti in tema di parità di genere, ha impegnato le parti sul più ambizioso piano della «prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione», ampliando così il concetto di parità nell'accesso all'attività professionale. Il tema delle Pari Opportunità è fuoriuscito, quindi, dai ristretti confini del tema della Parità di genere (tutt'altro che esaurito) per esplorare sentieri fino a quel momento sconosciuti e non ancora tracciati.

Nel frattempo, altri COA si sono allineati alla scelta di sostituire alle Commissioni Pari Opportunità dei veri e propri Comitati elettivi, rappresentativi del corpo elettorale costituito dagli Avvocati del Foro. Emblematico, anche per il suo prestigio storico, è il caso del COA di Bologna, che, nell'adunanza del 21 novembre 2011, anche sulla spinta del Protocollo da poco siglato, ha

¹ v.si Storia del CPO nel sito web dell'Ordine di Milano: <https://www.ordineavvocatimilano.it/it/comitato-pari-opportunita/p161#s384>

² "Woman in Law - Programmi e iniziative del Consiglio Nazionale Forense per le pari opportunità nel mondo dell'Avvocatura e nel contesto europeo" (Guido Alpa, sintesi della relazione presentata alla Giornata Europea delle Donne Avvocato del 16 - 17 giugno 2006)

deliberato la «costituzione del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bologna su base elettiva».

È in questo *humus* culturale che germoglia l'idea di “positivizzare” la istituzione dei CPO degli Avvocati.

L'occasione propizia è stata fornita dalla riforma dell'Ordinamento Forense, che si trovava all'esame del Parlamento.

La riforma è nata dalla unificazione di alcuni disegni di legge presentati a fine 2008 in Senato e, precisamente, dal disegno di legge S. 601 (primo firmatario il senatore Pasquale Giuliano) e dai disegni di legge S.711 (senatore Felice Casson ed altri), S.1171 (senatrice Dorina Bianchi ed altri), S.1198 (senatore Franco Mugnai), nessuno dei quali, però, prevedeva l'istituzione dei CPO o ne disciplinava il funzionamento.

Durante il dibattito in aula del 4 novembre 2010, poche settimane prima dall'apertura dei lavori del Congresso di Genova, le senatrici Gallone, Allegrini e Della Monica presentavano una proposta di modifica ad un altro emendamento (n. 24203), che riguardava la differente tematica delle modalità di elezione dei COA, con l'inserimento un comma quarto bis all'allora art.24 del seguente tenore: «Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati, eletto con le modalità stabilite con Regolamento del CPO approvato dal Consiglio dell'ordine di Appartenenza»³. Così, per la prima volta, si decideva l'istituzione del CPO nel procedimento legislativo in itinere.

L'emendamento, come sopra modificato, veniva approvato senza particolare discussione. All'atto, però, di coordinare il testo base con gli emendamenti approvati, venivano soppressi gli incisi «del CPO» (riferito al Regolamento) e «di Appartenenza»; il comma 6 (non più 4 bis) veniva così approvato in prima lettura il 23 novembre 2010.

La disposizione, nella versione licenziata dal Senato, non subiva più alcuna modifica nelle letture successive, se non per la numerazione (da comma 6 dell'art. 24 a comma 4 dell'art. 25), e veniva poi definitivamente approvata nella sua formulazione attuale insieme a tutte le altre disposizioni della «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense».

La Legge n.247/2012 sulla «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» ha così introdotto, nell'ambito del Titolo III (ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI), Capo II (Ordine Circondariale), e, precisamente, al 4° comma dell'art. 25 («L'ordine circondariale forense»), l'inedita figura obbligatoria del “comitato pari opportunità degli avvocati” eletto dagli stessi in ciascun Circondario.

2. Interventi del Consiglio Nazionale Forense e dei Consigli degli Ordini

A distanza di appena un mese dall'entrata in vigore della Legge, il CNF ha subito posto in essere interventi volti ad incoraggiare ed accompagnare l'obbligatoria costituzione dei CPO elettivi in tutti i Circondari italiani.

All'uopo, la Commissione Pari Opportunità del CNF, dopo avere raccolto ed esaminato attentamente i regolamenti già adottati dai sessanta CPO già costituiti, ha elaborato una bozza di regolamento da inviare ai COA e «tesa alla ricerca di una metodologia unitaria» e, con nota n.6-C-2013 del 27 febbraio 2013, il CNF ha, quindi, divulgato tale bozza di **regolamento per le «modalità elettive del Comitato per le Pari Opportunità»** (modalità di «competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine», che «potrà ovviamente adattarla per rispondere al meglio alle esigenze espresse dal territorio» su cui operano gli Iscritti all'Albo locale, che costituiscono il comune corpo elettorale).

In tale bozza di regolamento il CNF ha proposto - tra l'altro - di stabilire che:

- il presidente del CPO ne abbia la rappresentanza legale (cfr. art. 4);

³ Cfr. Resoconto stenografico della Seduta n. 453, del 4 novembre 2010, del Senato della Repubblica

- i verbali delle riunioni del CPO vengano pubblicati «sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri» (cfr. art. 5);
- «Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone: - che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato; - che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo; - che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche; - quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato» (cfr. art. 8);
- «Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità» (cfr. art. 3);

Dopo poco più di quattro anni e mezzo, con nota del 29 novembre 2017, il CNF, prendendo atto delle buone prassi e del dibattito nel frattempo intervenuti, ha diffuso una nuova bozza denominata «**SCHEMA DI REGOLAMENTO ELETTORALE DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA' PRESSO I COA**».

Nel nuovo schema di regolamento del 2017, rispetto a quello del 2013, il CNF ha, tra l'altro:

- eliminato dall'art.2 (Composizione) l'originaria previsione di uno o più componenti del CPO non eletti direttamente dagli Iscritti all'Albo circondariale;
- introdotto all'art.4 la carica permanente di Vice Presidente, con funzioni di supplenza originariamente previste in capo alla/al Segretaria/o;
- aggiunto all'art.4 la funzione di tesoreria, attribuendola alla/al Segretaria/o;
- eliminato dall'art.6 ogni ipotesi di incompatibilità originariamente prevista per ogni componente eletto del CPO;
- introdotto all'art.8 la regola che, ordinariamente, il CPO debba disporre di un proprio sito web dove pubblicare le proprie delibere che, in difetto, andrebbero pubblicate su quello del COA;
- introdotto la precisazione che l'apposito capitolo di stanziamento di un fondo da prevedere nel bilancio del COA in favore dell'attività del CPO abbia «destinazione funzionale» alle attività proprie di quest'ultimo ed ha introdotto l'obbligo di rendicontazione ed eventuale restituzione delle maggiori somme erogate, ove non spese;
- introdotto il «vincolo funzionale» in favore delle attività del CPO di ogni risorsa/somma di cui il COA beneficiasse in relazione ad iniziative e/o progetti del CPO medesimo;

Gli interventi esecutivi del CNF hanno avuto il grande pregio di delineare la natura giuridica voluta dal Legislatore del 2012 per i CPO degli Avvocati e di avere comunque dato un'autorevole sollecitazione alla costituzione (obbligatoria) degli stessi.

L'analisi dei regolamenti emanati a seguito dell'entrata in vigore della Riforma dell'Ordinamento Professionale rivela un sostanziale allineamento dei COA alle indicazioni fornite dal CNF. Tralasciando le clausole dei regolamenti riguardanti le modalità di elezione dei componenti del CPO, che non presentano particolari difficoltà interpretative, è invece interessante soffermarsi sulle disposizioni «statutarie» condivise dai COA, che presentano evidenti segni della «pubblicità» dell'Organismo de quo e che meglio tratteggiano i rapporti con i COA.

In particolare, dai Regolamenti in vigore emerge che:

- i CPO svolgono funzioni, indicate solo esemplificativamente, volte all'attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale;
- i CPO propongono «anche» (ma non soltanto) tramite i Consigli degli Ordini i loro interventi volti ad assicurare la parità;
- i CPO non si limitano a proporre, avendo anche lo scopo di «prevenire, contrastare e rimuovere» le condotte discriminatorie;

- i CPO si curano «di compiere direttamente» ogni attività utile a diffondere la cultura della parità “anche” (ma non soltanto) attraverso pareri consultivi;
- i CPO, nell’espletamento delle loro funzioni, collaborano con tutti gli organismi di parità, che si collocano all’esterno dell’Ordinamento forense, sia pubblici che privati;
- i CPO possono istituire, con propria delibera, un sportello informativo destinato agli iscritti in materia antidiscriminatoria;
- i CPO sono rappresentati all’esterno dal loro Presidente;
- i CPO hanno il diritto di consultare ogni Autorità competente in materia di pari opportunità e di accedere direttamente alle informazioni ed ai documenti necessari allo svolgimento delle loro funzioni;
- i CPO adottano delibere, che vengono pubblicate a disposizione di ogni cittadino e/o ente;
- i CPO godono di una parziale autonomia finanziaria, in funzione della quale uno dei componenti svolge la funzione di tesoriere;
- i CPO hanno autonomia statutaria, in quanto spetta a loro deliberare sul loro funzionamento e quant’altro esorbita dalle modalità di elezione dei loro componenti.

L’insieme delle citate clausole, comuni a quasi tutti i Regolamenti, consente di affermare che i COA, nell’emanazione degli stessi, si sono mossi nell’alveo tracciato dal CNF.

Non sono mancati poi, nella prassi dei Regolamenti, ulteriori elementi utili a decodificare la natura dei CPO e a dare ad essi la corretta collocazione nell’Ordinamento Forense.

E così appare sintomatico che, nel Regolamento del CPO degli Avvocati di Roma, le modifiche al Regolamento siano state deliberate dallo stesso Comitato «anche su suggerimenti provenienti dal Consiglio dell’Ordine», ma senza alcuna successiva approvazione da parte del COA stesso. Così come appare interessante osservare che il Regolamento del CPO degli Avvocati di Cagliari, approvato nel 2004 ancor prima dell’entrata in vigore della Legge, prevede all’art. 14, in tema di risorse, che il COA metta a disposizione del Comitato un fondo in percentuale fissa pari al 2% delle quote riscosse annualmente dagli iscritti, da utilizzare per lo svolgimento delle finalità proprie del CPO stesso, con obbligo di rendicontazione e restituzione al termine del mandato delle somme residue. Esplicito nel riconoscimento dell’autonomia di gestione e di spesa è il regolamento del CPO degli Avvocati di Lecce, che pone a carico dello stesso Organismo l’obbligo di redigere il consuntivo da allegare a quello del COA ai fini del successivo controllo dei revisori. Non appare di poco momento, poi, la disposizione del Regolamento del CPO di Bari, approvato dallo stesso Comitato in epoca antecedente alla Legge di riforma (con mera presa d’atto da parte del COA), che non prevede la presenza di alcun consigliere dell’Ordine nella compagine del Comitato, ma soltanto la presenza di un quindicesimo componente, oltre ai 14 eletti, designato dal COA all’interno del Registro dei praticanti Avvocati.

3. Caratteristiche peculiari e qualificanti del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati

3.1. Caratteristiche del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati

Passando adesso ad esaminare le peculiarità dell’Organismo che ci occupa, va innanzitutto rimarcato che **il CPO è stato istituito con legge**, così come gli Ordini circondariali.

Si tratta di una scelta ben precisa, alla quale va attribuito un preciso significato. Come già evidenziato, infatti, l’inserimento dei CPO nella riforma dell’Ordinamento Forense è avvenuta in un momento storico nel quale alcuni COA, *motu proprio*, avevano già istituito i propri Comitati elettivi in luogo delle vecchie Commissioni P.O. (i cui componenti venivano cooptati dal COA).

Il Legislatore avrebbe potuto astenersi dall’intervenire, lasciando agli Ordini territoriali tramite i COA il se, il quando ed il come far nascere i CPO. Ed, invece, al culmine di un dibattito ormai maturo sull’importante tema delle Pari Opportunità nella realtà forense, ha deciso di farsi carico di istituire direttamente i CPO degli Avvocati ed inserirli nell’organizzazione dell’Ordinamento della Professione Forense, nell’esercizio di quella che così ritiene essere materia coperta da riserva di legge, esattamente come per gli Ordini circondariali ed i COA, in forza dell’art. 97 della

Costituzione («I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge») e dell'art. 117, comma 2 («lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»).

- Inoltre sembra abbastanza pacifico che il CPO è organismo da costituirsi **obbligatoriamente** (come ha ben precisato il CNF nella sua nota n.6-C-2013 del 27 febbraio 2013), anzi è un organismo che esiste necessariamente, essendo già istituito dalla Legge, a prescindere dalla materiale elezione dei suoi componenti e dalla volontà dei Consigli degli Ordini territoriale, ai quali è rimesso l'onere di disciplinare le elezioni. Per tale motivo, il CPO è stato correttamente qualificato come “**necessario**” nella mozione elaborata dalla Rete dei CPO e presentata dall'Avvocato Carla Guidi nel corso del XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE svoltosi a Catania i 4-6 ottobre 2018.

- Altra caratteristica del CPO è quella di essere un **organismo permanente** e non a caso, nella mozione appena citata, esso viene espressamente qualificato come tale, ontologicamente. La finalità di primario interesse pubblico (pari opportunità e di non discriminazione) insieme alla circostanza che la Legge istitutiva **non** ne ha limitato la durata escludono che possa essere inquadrato come organismo **temporaneo** e, al di là della denominazione, esso non ha nulla a che vedere con i Comitati disciplinati dagli artt. 39 e segg. c.c.. Invero si tratta di un organismo che preesiste rispetto ai propri componenti e continua ad esistere anche alla scadenza del loro mandato, come confermato dalla circostanza che, dopo tale scadenza, gli eletti rimangono in carica in regime di *prorogatio* in attesa della proclamazione dei nuovi componenti.

- Quanto poi alla costituzione dei CPO, la Legge prescrive che esso venga «**eletto**». La Legge sull'ordinamento forense ha fissato, per l'ambito territoriale del circondario del Tribunale, regole elettorali, le quali prevedono in via ordinaria (artt. 27, comma 1 e 28, commi 2 e 4) che l'elettorato attivo e passivo sia in capo agli Iscritti nell'Albo locale. Quindi, seguendo le regole generali della Legge istitutiva, il CNF ha proposto (cfr. art.2 dello schema CNF di regolamento elettorale del 2017 che ha modificato quello del 2013) che i componenti del CPO vengano «tutti/e eletti/i dalle/gli iscritte/i» all'Albo del corrispondente Circondario. Che le regole generali siano quelle della Legge istitutiva sembra condiviso anche laddove, in entrambi gli schemi di regolamento del CNF, è stata prevista, all'art.9.7, la norma di chiusura secondo cui «Le elezioni (...) sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine». Pertanto, il CPO viene concretamente eletto da «Gli iscritti negli albi degli avvocati» di ogni Circondario e l'eventuale designazione di uno o più componenti da parte del COA costituisce una eccezione alla regola ordinaria, dato che tale/i componente/i non sarebbe/ro espressione diretta del voto degli elettori del CPO e quindi avrebbe/ro una rappresentatività mediata, di secondo grado. Le modalità di elezione del CPO circondariale vengono dalla Legge delegate alla potestà regolamentare del COA circondariale, ai sensi del combinato disposto degli artt.25, comma 4, e 29, lett. B. Tale potestà regolamentare nei confronti del CPO circondariale sembra **circoscritta alla disciplina delle modalità per l'elezione** dei suoi componenti e non appare invece estesa (o estensibile) ai compiti ed alle funzioni del CPO stesso. Ciò si evince anche dai relativi lavori preparatori, laddove, per fugare ogni equivoco esegetico, è **stato soppresso l'inciso «del CPO» dopo il termine «Regolamento»** al verosimile fine di precisare che l'approvazione da parte del COA riguarda soltanto il Regolamento che stabilisce le modalità di elezione del CPO e non – genericamente - ogni altro «Regolamento del CPO» (ad es. quello relativo al suo funzionamento), come la precedente confusa stesura poteva indurre erroneamente a pensare. Come sopra ricordato, nel 2013 e poi nel 2017, il CNF ha proposto ai COA (che lo hanno adottato in gran numero) due schemi di regolamento elettorale all'encomiabile fine di promuovere la costituzione effettiva dei CPO, offrendo agli stessi uno strumento versatile che potesse disciplinarne anche il funzionamento. Nei due schemi del CNF, **nove articoli su dodici sono dedicati al regolamento elettorale**, in cui viene pienamente rispettato il principio dell'equilibrio di genere, sancito dall'art.51 della Costituzione. Tuttavia, per quanto esorbita dalle modalità elettorali, lo «Schema di regolamento elettorale» (sic) suggerito dal CNF nel 2017 va ovviamente considerato come una

meritoria proposta non vincolante, nel rispetto della gerarchia delle fonti di cui all'art.1 delle Preleggi, rivolta a tutti i CPO (tramite tutti i COA), affinché adottino norme statutarie di funzionamento⁴ possibilmente conformi o almeno simili (assicurando così anche l'auspicata uniformità di regole di funzionamento dei CPO circondariali in tutto il territorio nazionale).

- Per quanto poi concerne l'**ambito territoriale di competenza del CPO** esso è identico a quello del COA e **corrisponde al Circondario** e così come «Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati» (art.25, comma 1), «Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati» (art.25, comma 4). Tale correlazione «è un criterio normativo di identificazione della circoscrizione territoriale di competenza», come chiarito nel parere del CNF del 19 luglio 2013 (a pag.12, punto 7.2). A conforto di tale autorevole tesi del CNF milita anche l'*iter* legislativo seguito della Legge, che nel corso dei lavori preparatori sopra ricordati ha visto l'**espunzione**, dal testo dell'originario art.24, comma 6 (poi divenuto il vigente art.25, comma 4), **dell'inciso «di Appartenenza» dopo il termine «Consiglio dell'Ordine»**. Nel testo definitivo sembra così fugato ogni remoto dubbio sull'autonomia dei CPO, dato che non pare possa configurarsi «Appartenenza» di quest'ultimo al COA, ma piuttosto competenze proprie di ciascuno, complementari a quelle dell'altro, da esercitarsi nell'ambito territoriale del medesimo Circondario.

- Inoltre giova evidenziare che la Legge stabilisce che il CPO venga costituito in ogni Circondario (art.25) e non contempla un ente nazionale come il CNF, nel sistema normativo per le Pari Opportunità degli Avvocati, ferma restando la preziosa opera di raccordo e coordinamento che la Commissione Nazionale delle Pari Opportunità del CNF ha svolto in passato e continua a svolgere nell'interesse comune, così come le Reti CPO sorte spontaneamente a livello regionale. La precisa scelta del Legislatore induce, però, a ritenere che lo stesso abbia voluto valorizzare al massimo il decentramento territoriale dell'azione per le Pari Opportunità degli Avvocati **nel Circondario**, configurando il CPO come **organismo esponenziale, apicale nella specifica materia attribuitagli dalla Legge istitutiva**, senza previsione normativa di alcuna gerarchia o articolazione nazionale. Del resto ogni Circondario ha le sue peculiarità; è quindi consequenziale che ogni CPO debba «ovviamente» adattarsi alla sua realtà locale «per rispondere al meglio alle esigenze espresse dal territorio», come ha sottolineato anche il CNF, con la nota n.6-C-2013 del 27 febbraio 2013.

3.2. Denominazione come Comitato e differenze con la Commissione

Il Legislatore del 2012, istituendo la nuova figura del CPO necessario ed obbligatoriamente elettivo, ha voluto **distinguere tale inedito organismo dall'esperienza pregressa della Commissione interna per le Pari Opportunità** nominata dal COA (o eletta senza alcun obbligo di legge in proposito).

Le differenze sono consistenti, come si rileva dal confronto della disposizione di cui all'art.24, comma 4, con quella di cui al successivo art.32 (Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni), con tutte le conseguenze che ne derivano.

Difatti la Commissione è chiamata "a svolgere" attività "propria" del COA, i suoi componenti possono essere "scelti" dal COA (non vengono eletti direttamente dagli Iscritti) ed il suo funzionamento è disciplinato da un "regolamento interno" del COA.

Il Legislatore sembra quindi avere stabilito che il CPO svolga un'attività sua propria, distinguendola da quella "propria" del COA.

In questa prospettiva vale la pena riannodare per un attimo il filo del discorso e fare un passo indietro, precisamente al 21 dicembre 2011, quando il COA di Bologna, anticipando la novella del 2012, ha deliberato di istituire il suo CPO. Ebbene, durante la discussione che, secondo quanto emerge già dalla lettura del freddo verbale non deve essere stata priva di momenti di tensioni (la decisione è passata solo a maggioranza) il Consigliere Avv. Annalisa Atti, nel presentare la bozza di Statuto del CPO, elaborata dalla Commissione Pari Opportunità di cui fa parte, precisa correttamente che la differenza tra "Commissione" e "Comitato" per le Pari Opportunità «non è

⁴ così come, a norma dell'art.9, comma 2, del Codice delle pari opportunità, "Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento"

semplicemente terminologica, ma ontologica; nel primo caso si tratta di un gruppo di lavoro interno al Consiglio dell'Ordine, e come tale opera – eventualmente anche con l'ausilio di Colleghi esterni al Consiglio – nel solco delle attività, nel rispetto dei fini e con osservanza dei limiti istituzionalmente previsti per il Consiglio dell'Ordine; nel secondo caso, si tratta di un organo del tutto esterno al Consiglio, sia pure partecipato anche da due membri designati da questo, e quindi può operare in autonomia, con funzioni consultive e propositive anche nei confronti dello stesso Consiglio, e con libertà di operatività diversa e distinta da quella consiliare. L'esistenza del Comitato Pari Opportunità esterno non preclude, anzi esige, la contemporanea presenza di una Commissione interna al Consiglio dell'Ordine; entrambi gli organismi, ciascuno nel rispetto della propria natura e struttura, potranno così operare per uno scopo comune. La particolarità e l'importanza di tale scopo – assicurare e promuovere in primo luogo la parità tra Avvocati donne e uomini nello svolgimento della professione, ed eliminare o ridurre i fattori che ostacolano l'effettiva parità – valgono a giustificare l'eccezionalità della costituzione di un organismo esterno al Consiglio e dotato di propria autonomia organizzativa, decisionale e (limitatamente) patrimoniale»⁵. Già dieci anni addietro, dunque, si ponevano le stesse identiche questioni che costituiscono i nodi del dibattito sui CPO, ossia la natura dell'Organismo, la sua autonomia operativa e, nell'ambito di questa o, meglio, in funzione di questa, la sua autonomia finanziaria.

Dunque **il CPO non è un organo del COA e, infatti, svolge funzioni sue proprie, di rango costituzionale.**

Anche la denominazione dell'Organismo di parità *de quo* conferma quanto sopra, dato che il Legislatore del 2012 ha scelto di definirlo “**comitato pari opportunità degli avvocati**” e non, ad esempio, “del consiglio dell'ordine degli avvocati”.

3.3. Comitato Pari Opportunità degli Avvocati ed Ordine circondariale

Ora, assodato che il CPO sia un autonomo organismo esterno al COA, resta da verificare se esso sia o meno un organo dell'Ordine Forense circondariale al pari dello stesso COA.

Una prima risposta a tale quesito potrebbe ricavarsi dal dettato dell'art.26 della Legge, che, nell'elencare gli «Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto», non vi include il CPO. Ad avvalorare una simile tesi concorre la presentazione, in occasione dell'ultimo Congresso Nazionale Forense, di una mozione (prima firmataria l'Avv. Carla Guidi) diretta giusto a proporre la modifica dell'art.26 della Legge al fine di ottenere l'inclusione del CPO tra gli organi dell'Ordine circondariale, al pari del COA (anche se la mozione non è stata esaminata nel merito in quanto ritenuta inammissibile perché non coerente con l'ordine del giorno del Congresso). Quindi pare potersi concludere nel senso che **il CPO non è un organo dell'Ordine circondariale.**

Occorre adesso accertare se il CPO abbia la **rappresentanza funzionale degli Iscritti a livello locale**, dato che l'art.25, comma 1, della Legge stabilisce che «L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale».

Tuttavia, la circostanza che il CPO venga democraticamente eletto dal locale Ordine forense (cioè dagli Iscritti) e la materia (Pari Opportunità) di primaria rilevanza costituzionale e comunitaria di cui è chiamato ad occuparsi non possono non avere significato in termini quantomeno di sua legittimazione/rappresentanza funzionale, come Ente esponenziale della comunità locale degli Iscritti nella materia di sua competenza propria.

Una conferma di tale rappresentatività funzionale potrebbe desumersi dalla «destinazione funzionale» in favore del CPO dell'apposito capitolo di stanziamento di un fondo da prevedere nel bilancio del COA eletto dai medesimi Iscritti all'Albo locale, sia dal «vincolo funzionale», previsto in favore del CPO, di qualsivoglia risorsa/somma di cui il COA beneficiasse in relazione ad iniziative e/o progetti del CPO medesimo, come suggerito negli schemi predisposti dal CNF.

Altra conferma potrebbe rinvenirsi nel potere di designare una donna avvocato nel CPO presso il Consiglio Giudiziario di ciascun Distretto di Corte d'Appello, prerogativa attribuita direttamente ai

⁵ Cfr. Verbale del COA di Bologna del 21 dicembre 2011

CPO dei circondari (e, soltanto in mancanza di essi, ai COA), con delibera del 2008 del Consiglio Superiore della Magistratura.

Infine sembra opportuno verificare se il CPO abbia **competenza per l'attuazione dell'art.51 Cost. nella Professione Forense**, considerato che l'art.29 (Compiti e prerogative del consiglio), lett. R, della Legge istitutiva prevede– tra l'altro - che il COA «garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione», il quale specifica il più generale principio di uguaglianza **nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive**.

Tale compito di garanzia del COA, contestualizzato nell'ambito dei compiti attribuiti dal citato art.29 della Legge e circoscritto all'accesso degli avvocati agli uffici pubblici e alle cariche elettive, potrebbe ritenersi affidato alla concertazione con il CPO (tranne per quanto attiene ogni decisione definitiva sul regolamento elettorale di quest'ultimo), il quale mantiene la competenza generale in materia di Pari Opportunità. Tale esegesi sembrerebbe confortata dalla previsione degli schemi di regolamento proposti dal CNF che, all'art.3, contengono entrambi la funzione (lettera h) di «individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere» anche la «rappresentanza» degli Avvocati «negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale», nonché la funzione «di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012», che all'art.29 richiama giusto il sopra citato art.51 della nostra Carta Fondamentale.

4. Possibili conclusioni *de iure condito*

4.1. Natura giuridica del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati

Abbiamo sopra rammentato le caratteristiche qualificanti del CPO degli Avvocati.

Siamo dinanzi, come già anticipato, non ad un organo interno, ma ad Organismo che è titolare di proprie funzioni di rilevanza costituzionale ed al quale, a tale scopo, vengono riconosciuti alcuni poteri e diritti.

Non v'è dubbio, quindi, che il CPO sia un centro di imputazione di interessi e situazioni giuridiche soggettive e, quindi, in ultima analisi, un ente, ossia un vero e proprio soggetto di diritto, con un proprio legale rappresentante nella persona del suo presidente (cfr. art.3 bozza di regolamento elettorale del CNF).

Ma quale natura giuridica va riconosciuta a questo ente?

Al riguardo, in mancanza di indicazioni da parte dello stesso Legislatore, occorre spingersi nell'impervio terreno della distinzione tra enti pubblici ed enti privati.

Vero è che, secondo la Consulta (sentenza n.466, del 28 dicembre 1993), tale «dicotomia sia andata, di recente, tanto in sede normativa che giurisprudenziale, sempre più stemperando: e questo in relazione, da un lato, all'impiego crescente dello strumento della società per azioni per il perseguimento di finalità di interesse pubblico (...); dall'altro, agli indirizzi emersi in sede di normazione comunitaria, favorevoli all'adozione di una nozione sostanziale di impresa pubblica (art.2 direttiva CEE n. 80/723, in tema di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche; art. 1 direttiva CEE n. 90/531, in tema di procedure di appalto degli enti erogatori di servizi)». Tuttavia, rimangono ancora queste, secondo la prevalente dottrina, le macrocategorie alle quali occorre fare riferimento per qualificare giuridicamente un ente, quantomeno con riferimento all'ordinamento interno, atteso che in quello comunitario la distinzione appare ancor più sfumata.

Al riguardo, è stato autorevolmente affermato, la identificazione di un ente come pubblico o privato, in mancanza di una espressa qualificazione da parte del Legislatore, debba avvenire analizzando la disciplina giuridica propria dell'ente alla ricerca dei tratti di pubblicità da cogliere sulla scorta di alcuni indici rivelatori.

Il primo e più importante indice della natura pubblica è certamente la fonte stessa dell'origine dell'ente, nel senso che, per effetto della riserva di Legge di cui all'art.97 della Costituzione, nessun ente pubblico può essere costituito in assenza di Legge.

Un secondo fondamentale indice sintomatico della natura pubblica dell'ente è quello della sua funzione, posto che sono enti pubblici quelli creati dal Legislatore per la realizzazione di interessi di natura pubblicistica.

Infine, una terza essenziale caratteristica degli enti pubblici è la loro indefettibilità, poiché, a differenza di quelli privati che possono decidere del loro destino mediante specifiche procedure di liquidazione o autoscioglimento, gli enti pubblici sono necessari, perché tale è l'interesse che perseguono.

Il CPO sembra avere tutte e tre le dette caratteristiche.

Infatti è Organismo espressamente istituito con Legge dello Stato e da essa espressamente inserito nell'organizzazione dell'Ordinamento Forense per il perseguimento di scopi di natura pubblica.

La sua costituzione è obbligatoria *ex lege* presso ogni Circondario e la permanenza della sua esistenza e della sua attività non sembrano ammettere casi di autoscioglimento.

Inoltre è espressione diretta (elettiva) di una comunità di persone legate «dall'afferenza ad un albo professionale» (così, per gli enti pubblici Ordini circondariali, si è espresso l'ente pubblico CNF a pag.4, punto 3.1, del suo parere del 19 luglio 2013), la quale ne elegge i componenti perché esso svolga l'attività istituzionale di promozione delle Pari Opportunità nell'accesso e nell'esercizio della Professione Forense e di contrasto ad ogni forma di discriminazione al riguardo.

Le suddette qualità e, in particolare, l'interesse pubblico al perseguimento delle finalità proprie della collettività degli Avvocati dell'Ordine per l'attuazione del fondamentale principio solidaristico ed egualitario delle Pari Opportunità e della non discriminazione (con positive ricadute anche culturali nell'attuazione e nel corretto esercizio del Diritto costituzionale della Difesa), potrebbero forse consentire di qualificare il CPO come **ente pubblico non economico a carattere associativo**.

4.2. Funzioni e compiti del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati

Le funzioni ed i compiti del CPO sono individuati in relazione all'importanza fondamentale che le politiche di Pari Opportunità e di non discriminazione rivestono nel nostro Paese e nell'Unione europea. Sono funzioni e compiti di rilevanza costituzionale (ex artt.2, 3, 24 e 51 Cost.) che rendono imprescindibile l'azione territoriale dei CPO all'uopo istituiti con Legge dello Stato.

Ridurre le funzioni del CPO a quelle di un organismo meramente consultivo di un organo (COA) dell'Ordine circondariale non appare conforme a quanto sopra evidenziato e ci riporterebbe anacronisticamente indietro alle Commissioni P.O. *ante* riforma.

Invero, come organismo voluto ed istituito dalla Legge, democraticamente eletto da "Gli iscritti negli albi degli avvocati" di ogni Circondario, il CPO ha una sua soggettività ed una sua autonomia, che gli deriva come naturale riflesso della sua natura di Ente direttamente esponenziale della comunità locale, obbligatoriamente associata, degli Iscritti all'Albo forense, comunità di cui ha rappresentanza funzionale per materia.

Del resto, a prescindere dalle altre considerazioni sopra già sviluppate, entrambi gli schemi di regolamento predisposti dal CFN, all'art.3, prevedono espressamente che ogni singolo CPO circondariale ha una "autonomia" e "competenze istituzionali" che vanno rispettate (e quindi preservate da ingerenze eventuali, sebbene tale ipotesi appare meramente scolastica).

Sempre il CNF valorizza tali autonomia e competenze istituzionali decentrate, laddove (all'art.3) prevede – a titolo esemplificativo - che il CPO circondariale proceda «anche tramite il consiglio dell'ordine» (la congiunzione "anche" sottende ovviamente una facoltà, non un obbligo) oppure quando (all'art.7) prevede, a proposito delle funzioni (esclusivamente "sue") proprie del CPO, la facoltà di rivolgersi direttamente «alle competenti Autorità» per «consultazioni ed audizioni», «informazioni preventive e acquisizione di documenti» afferenti le sue competenze.

In ogni caso, le funzioni ed i compiti del CPO di cui all'art.3 di entrambi gli schemi del CNF sono elencati "esemplificativamente" e non sono certo esaustivi.

Quanto all'**autonomia finanziaria** del CPO, essa appare **indispensabile per l'esercizio delle funzioni** elencate dal CNF, che difatti sorregge tale tesi all'art.4 dello "schema" suddetto nella parte in cui prevede che le funzioni di tesoreria vengano svolte dal segretario del CPO.

L'art.24 comma 3 della Legge stabilisce che «Il CNF e gli ordini circondariali (...) sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti» e poiché il CPO viene eletto dagli stessi Iscritti del Circondario che, in distinta (pur se concomitante) consultazione, eleggono il COA, è ragionevole ipotizzare che una quota dei contributi (che hanno natura tributaria secondo Cass. SS.UU. n.1782/2011 n.7666/2017 e n.17118/2019) versati dagli Iscritti (comuni elettori) e riportati nel bilancio del COA venga stanziata in favore del CPO, come suggerito nei due Schemi di regolamento dal CNF, considerato che, senza autonomia finanziaria ("derivata" di entrata e "diretta" di spesa), verrebbe vanificata la specifica azione di rilievo costituzionale/comunitario (di Pari Opportunità e di non discriminazione) per cui i CPO sono stati voluti dal Legislatore.

All'uopo il CNF suggerisce opportunamente, nel suo "Schema di regolamento elettorale" del 2017 la previsione, nel bilancio del COA, di un apposito capitolo di stanziamento di un fondo, in favore dell'attività del CPO, con "destinazione funzionale" alle attività proprie di quest'ultimo, che avrà l'obbligo di rendicontazione e di restituzione delle somme erogate ove non spese. Nella medesima prospettiva, il CNF propone il "vincolo funzionale", in favore del CPO, di ogni risorsa/somma di cui il COA beneficiasse in relazione ad iniziative e/o progetti del CPO.

Tale "destinazione funzionale" di un fondo nel bilancio dell'Ente pubblico non economico ed il "vincolo funzionale" delle somme pervenute all'Ordine circondariale per effetto dell'attività del CPO pare confermarne la rappresentatività "funzionale" dei locali elettori Avvocati e sembra riferita all'interesse pubblico al perseguimento delle Pari Opportunità ed al contrasto di ogni discriminazione nell'accesso ed esercizio della Professione Forense, anche nella prospettiva della migliore attuazione del Diritto inviolabile di Difesa di cui all'art. 24 Cost., nonché «a tutela dell'affidamento della collettività» (cfr. Corte Cost. n.405/2005).

5. Prospettive *de iure condendo*

5.1. Comitato Pari Opportunità degli Avvocati, organo dell'Ordine circondariale

La Legge istitutiva del CPO **non** lo ha formalmente **incluso, all'art.26, tra gli organi dell'Ordine circondariale** come invece ha disposto per il COA.

In occasione dell'ultimo Congresso Nazionale Forense è stata presentata una mozione (prima firmataria l'Avv. Carla Guidi) diretta proprio a **proporre la modifica dell'art. 26 della Legge al fine di ottenere l'inclusione del CPO tra gli organi dell'Ordine circondariale**, al pari del COA. La mozione, anche se non coerente con l'ordine del giorno del Congresso, ha il merito di aver messo in luce il problema, che potrà risolversi **mediante un apposito intervento del Legislatore**.

5.2. Disciplina dell'autonomia finanziaria del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati

L'importanza dell'azione voluta dal Legislatore del 2012 deve incoraggiare l'attribuzione di una sufficiente autonomia finanziaria; diversamente i CPO istituiti ex lege potrebbero non funzionare adeguatamente, con conseguenziale nocimento degli Iscritti più deboli e svantaggiati.

Pertanto, quanto all'autonomia di entrata ("derivata"), potrebbe ragionevolmente adottarsi, anche per i CPO, la linea seguita per il finanziamento dell'attività dei Consigli Distrettuali di Disciplina di cui all'art. 50 della Legge n.247/2012, **con un intervento integrativo del Legislatore**, ad esempio **mediante l'inserimento** del seguente periodo **alla fine del quarto comma dell'art.24 della Legge: «Ciascun ordine circondariale contribuisce alle spese di gestione del comitato pari opportunità degli avvocati del medesimo circondario, in misura proporzionale al numero di iscritti a ciascun albo, elenco o registro»** ovvero sia sulla falsariga di quanto già previsto all'art.3 comma 1 del Regolamento CNF n.2 del 21 febbraio 2014 a proposito delle spese di gestione di ogni Consiglio distrettuale di disciplina.

Per quanto concerne, invece, l'autonomia finanziaria di spesa appare condivisibile il suggerimento del CNF che presuppone un effettivo potere di spesa del CPO riferito ad un congruo *budget*, fermo restando l'obbligo di rendiconto e di restituzione al COA delle somme eventualmente non spese per l'attività di promozione delle Pari Opportunità e di contrasto alla discriminazione (nell'accesso e nello svolgimento dell'attività) degli Avvocati nell'esercizio finanziario di riferimento.

5.3. Aggiornamento dello Statuto di attuazione dell'art.39 della Legge n.247/2012

Lo Statuto del CNF attuativo dell'art.39 della Legge n.247/2012 non prevede, nel preambolo, alcun riferimento dei CPO eletti dagli Iscritti, espressamente istituiti con la detta medesima Legge sull'Ordinamento della Professione Forense.

Pertanto sembra opportuno che lo Statuto **venga aggiornato riconoscendo** dignità ai CPO obbligatori voluti dal Legislatore del 2012 ed eletti dagli Iscritti di ogni Circondario. Invero **i CPO** dovrebbero essere non soltanto menzionati espressamente **nel Preambolo statutario**, ma anche **poter esprimere, ciascuno di essi, un Delegato** di Pari Opportunità che sia delegato **“di diritto”** così come ciascuno dei «i Presidenti dei COA in carica al momento dello svolgimento delle sessioni congressuali» (art.4 comma 2 dello Statuto).

Dunque non possono non condividersi le mozioni nn.14 e 44 presentate rispettivamente dall'Avv. Davoli e dall'Avv. Macaluso per la modifica del preambolo e dell'art.4 commi 2 e 3 dello Statuto attuativo dell'art.39 comma 3 della Legge n.247/2012 nel corso del XXXIV Congresso Nazionale Forense dell'Avvocatura italiana, tenutosi a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018.

Ciò in ossequio al disposto di cui all'art.51 Cost., nonché al fine di armonizzare meglio la norma statutaria (di rango secondario) con la legge ordinaria istitutiva dei CPO obbligatori ed elettivi, migliorando così il sistema egualitario dei rapporti tra gli Organismi dell'Ordinamento Forense.

5.4. Valutazione di impatto sulle Pari Opportunità nell'attività degli Ordini Circondariali

Tra ciascun CPO e COA circondariale dovrebbe implementarsi una continua collaborazione continua e fluida, che possa consentire al primo di **accertare e monitorare il potenziale impatto delle decisioni del COA sulle Pari Opportunità degli Iscritti**, in modo ed in tempo utile.

Tale ragionevole auspicio è sotteso dalle funzioni istituzionali che i CPO dovrebbero esser messi in grado di svolgere effettivamente e che, nello “Schema di regolamento elettorale” del 2017, il CNF ha elencato (all'art.3) a titolo meramente esemplificativo.

In tale prospettiva, ovviamente, andrebbero individuati gli strumenti attraverso i quali “istituzionalizzare” la cooperazione tra CPO e COA. l'implementazione della collaborazione tra CPO e COA (ad esempio tramite la partecipazione di componenti delegati del CPO, alle sedute del COA limitatamente alle questioni che trattino argomenti potenzialmente connessi alle Pari Opportunità ed alla non discriminazione degli Iscritti ovvero costituendo tavoli tecnici tematici con la partecipazione bilaterale).

Sarebbe oltremodo auspicabile che tutto ciò possa essere **disciplinato, previa concertazione tra COA e CPO, con l'autorevole spinta del CNF**, come già avvenuto con successo nel recente passato, allo scopo di valorizzare le specifiche competenze e sensibilità che i CPO di tutta Italia hanno già sviluppato e stanno continuando ad affinare in questi primi faticosi anni di operatività.